



FORMAZIONE SU MISURA





II Decreto Interministeriale n. 182/2020-Sentenza TAR Lazio n. 9795/2021 - Nota Miur n. 2044/2021

Dott.ssa Rosangela Cuoco



Normativa in materia di inclusione scolastica

Decreto Interministeriale n.182, 29 dicembre 2020

Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Nota Ministeriale n.40 del 13 gennaio 2021

Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell' Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182.



Il Decreto Interministeriale n. 182/2020 definisce:

- i nuovi modelli di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche, e le correlate Linee guida;
- le nuove modalità in merito all'assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità, previste dal decreto legislativo n. 66/2017.



Il Decreto interministeriale declina proprio le «*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*», a norma dell'articolo 1 (commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Nel dettaglio, è stato il D. Lgs. n. 96/2019, ad apportare alcune "Disposizioni integrative e correttive" al D. Lgs. n. 66/2017.



In concreto l'articolo 7, comma 2-ter del D. Lgs n. 66/2017 recita:

«Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.»



Nel primo articolo viene ribadita la definizione di:

- > alunni con disabilità: certificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- > PEI: il Piano educativo individualizzato di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 104/1992;
- > GIT: i gruppi per l'inclusione territoriale;
- > GLO: il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10 del D. Lgs. n. 66/2017;
- > GLI: il Gruppo di lavoro per l'inclusione, di cui all'articolo 9, comma 8, del D. Lgs. n. 66/2017.



Nel secondo articolo viene declinato il processo di formulazione del Piano Educativo Individualizzato:

- è elaborato e approvato dal GLO;
- tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento;
- attua le indicazioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 66/2017;
- è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- > è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale;



garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione.



Il terzo articolo definisce la composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO)

Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.



Articolo 5 – Raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento

Articolo 6 – Raccordo del PEI con il Progetto Individuale



Articolo 10 - Curricolo dell'alunno

Nella progettazione disciplinare, inserita nel PEI, è specificato se:

- l'alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel qual caso si applicano gli stessi criteri di valutazione;
- rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, se l'alunno con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti;
- I'alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, essendo iscritto alla scuola secondaria di secondo grado, con verifiche non equipollenti.



Articolo 11 – Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

Articolo 13 - Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse



Articolo 14 – Certificazione delle competenze

 Per quanto concerne la Certificazione delle competenze, il PEI prevede una sezione dedicata a note esplicative che rapportino il significato degli enunciati relativi alle Competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità agli obiettivi specifici del PEI, anche in funzione orientativa – nel secondo grado di istruzione – per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.



Articolo 15 – Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse

In sede di verifica finale del PEI, partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e del suo eventuale aggiornamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante l'anno, il GLO propone per l'anno scolastico successivo:

il fabbisogno di ore di sostegno, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta;



- le risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione;
- ➤ il dirigente scolastico acquisite tali proposte contenute nei PEI, formulerà la richiesta complessiva d'Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l'Ente Territoriale.



Articolo 18 – Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno – Approfondimento

Nel Decreto interministeriale viene apportata una modifica dei parametri per l'assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità, che non viene più fatta prendendo in considerazione la condizione di gravità dell'alunno ma attraverso il "debito di funzionamento" (rilevato a fine anno rispetto alle abilità e competenze acquisite) per dedurne automaticamente un certo numero di ore di sostegno didattico o di assistenza per l'autonomia e la comunicazione.



Normativa in materia di inclusione scolastica

Sentenza TAR Lazio n. 9795/2021

Nota Ministero Istruzione n. 2044 del 17.9.2021 "Sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022"



Sentenza TAR n. 9795/2021

Con sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, ha disposto l'annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1).



Nota Ministero dell'Istruzione n. 2044 del 17 settembre 2021

«La presente comunicazione intende informare tempestivamente le scuole, in primis su quanto disposto dal TAR - a cui ci si dovrà attenere – e, al contempo, fornire indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all'inclusione scolastica, nelle more dell'emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell'iter giudiziario.»



Normativa di riferimento

«Va anzitutto precisato che, in materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm.ii. in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente:

- > a) al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi di redazione; all'individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc.
- ▶ b) ai Gruppi per l'inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11).»



Nota Ministero dell'Istruzione n. 2044 del 17 settembre 2021

«Ulteriori disposizioni concernenti le modalità di assegnazione delle misure di sostegno sono contenute in altri articoli del decreto, tuttavia, ciò che si vuole qui sottolineare è l'assoluta necessità di dare continuità all'azione educativa e didattica a favore di bambini e bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità, nel rispetto delle norme sancite dalla Carta Costituzionale e dell'assoluta preminenza del diritto allo studio».



Istruzioni operative

«Le Istituzioni scolastiche per l'elaborazione dei PEI potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell'a.s. 2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D. Lgs. n. 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un'attenta lettura e applicazione.»



Istruzioni operative

In particolare, si dovrà tener conto dei motivi di censura del ricorso incidenti nel merito, tra cui:

- a) composizione e funzioni del GLO;
- b) possibilità di frequenza con orario ridotto;
- c) esonero dalle materie per gli studenti con disabilità;
- d) assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza.

A tal fine, a titolo esemplificativo, si forniscono alcune indicazioni di massima, onde ottemperare a quanto disposto dai giudici amministrativi.



Composizione e funzioni del GLO

Si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere di autorizzazione – che ad avviso dei giudici del TAR non ha un espresso riferimento in normativa – incidente sulle garanzie procedimentali delle famiglie e/o degli alunni con disabilità (Art. 3 e 4, D.I. n. 182/2020).



Possibilità di frequenza con orario ridotto

Non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria – con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull'obbligo di frequenza – in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute [Art. 13, comma 2, lettera a) D.I. n. 182/2020].



Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità

Non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 62/2017, in cui la possibilità di esonero è contemplata per i soli studenti con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), qualora siano presenti ulteriori comorbilità adequatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe [Art. 10, comma 2, lettera d) D.I. n. 182/2020].



Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza

In assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi mediante l'adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute – non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un "range", le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al «debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell'organo collegiale» (Art. 18, D.I. n. 182/2020).



...così la Nota Ministeriale

In conclusione, risulta prioritario – in questa fase - redigere i Piani Educativi Individualizzati


right entro i termini indicati all'art. 7, comma 2, lettera g) del citato D.Lgs. n. 66/2017 ("di norma, non oltre il mese di ottobre"), pur sempre nel rispetto della recente sentenza TAR.

Sarà cura della Scrivente Direzione fornire aggiornamenti ed eventuali ulteriori indicazioni alle istituzioni scolastiche e ai competenti uffici territoriali in base all'evoluzione giurisprudenziale e normativa di riferimento.





Overlapping spheres



• Tale interconnessione è nota come:

• THE OVERLAPPING SPHERES OF INFLUENCE MODEL (EPSTEIN)



Overlapping spheres

Il grado di sovrapposizione tra le sfere è, quindi, funzione delle forze in campo che si muovono verso la separazione oppure verso la sovrapposizione (Epstein, 1987). Queste forze includono *prospettive*, *percezioni*, *rappresentazioni ed esperienze passate* che funzionano come fattori ostacolanti o facilitanti le attività di coinvolgimento.





Modello ecologico-sistemico di Bronfenbrenner


Bronfenbrenner propone la teoria ecologica che definisce le interazioni tra individuo e ambiente

Conoscere l'alunno significa non solo comprendere quali siano le sue caratteristiche personali, ma anche conoscere in che modo vengono gestite le relazioni che lo legano alla realtà in cui è inserito





FORMAZIONE SU MISURA






Modello ecologico-sistemico

«Ogni sistema come un organismo complesso risente di influenze personali, sociali e culturali...solo tale consapevolezza può aiutare a costruire una relazione equilibrata, tesa a una mutua co-evoluzione fatta di azioni e retroazioni reciproche...»

Parente in Matteoli & Parente (2014)



Facilitare i rapporti con le famiglie





L'impegno dei genitori e la partecipazione alla vita scolastica dei figli influenza gran parte delle variabili di riuscita accademica degli alunni

(Fan & Chen, 2001; Hoover-Dempsey et al., 2005; Jeynes, 2007)



Hoover-Dempsey & Sandler (1995, 2005) Model of Parental Influence on Student Outcomes







La relazione scuola-famiglia rappresenta un importante fattore di promozione dell'apprendimento per bambini e ragazzi; varie ricerche hanno dimostrato come tale relazione sia fondamentale nel sostenere il successo scolastico per gli alunni.



Sostenere tutti gli alunni



Usare approcci didattici efficaci in classi eterogenee



Gli insegnanti si assumono la responsabilità di facilitare l'apprendimento di tutti gli alunni



Conoscenza

Approcci positivi di gestione della classe e di intervento autoregolativo dei comportamenti



Differenziare i metodi, i contenuti e i prodotti finali dell'apprendimento





Rizzoli

VALORIZZARE LE DIVERSITÀ DEGLI **ALUNNI**

Atteggiamento

L'educazione si basa sul principio di uguaglianza ed equità, sul rispetto dei diritti umani e dei valori democratici

Conoscenza

Concetti teorici e pratici alla base dell'inclusione: accesso all'istruzione, partecipazione piena alle dimensioni sociali e raggiungimento del successo scolastico

Abilità

Esaminare criticamente le proprie convinzioni in relazione all'inclusione e quanto queste incidano sulle azioni didattiche quotidiane



Per realizzare efficaci processi inclusivi è necessario partire da un'efficace ideazione, progettazione e condivisione di strategie didattiche comuni



Le strategie devono essere tali da consentire anche agli studenti con Bisogni educativi speciali di partecipare alla vita della comunità scuola con una completa inclusione per l'acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità relazionali.



La collegialità, la condivisione di pratiche efficaci, la cooperazione sinergica di diversi interlocutori costituiscono condizioni essenziali per il miglioramento qualitativo della scuola, in una dimensione sistemica in cui la personalizzazione diviene una opportunità per il miglioramento e la riqualificazione dei processi.

In tal modo si favorisce una «Scuola» che non è più soltanto cinghia di trasmissione della cultura, ma anche e soprattutto laboratorio di esperienze e di conoscenze senza alcuna discriminazione tra gli allievi in una prospettiva biopsico-sociale in relazione all'ambiente di vita dell' allievo guardando al suo «funzionamento» nei vari contesti di vita.







FORMAZIONE SU MISURA







FORMAZIONE SU MISURA